

Emendamento n.1

Modifiche al preambolo della proposta di legge n. 313/2018

1. Dopo il visto “ Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) “ della proposta di legge n. 313 del 4 ottobre 2018 (Disposizioni in materia di geotermia) è inserito il seguente :

“Vista la legge regionale 3 aprile 2015, n. 44 ( Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica);”;

2. Dopo il punto 7 dei “Considerato” della proposta di legge 313/2018 sono inseriti i seguenti:

7 bis. la legge regionale 3 aprile 2015, n. 44 ( Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica) prevede per il titolare della concessione geotermica l’obbligo di cedere gratuitamente la anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) prodotta dalle centrali geotermoelettriche;

7 ter. nella prospettiva di un sistema di economia circolare, è necessario prevedere che tutti i concessionari delle risorse geotermiche assicurino l’impiego dell’energia termica derivante dall’attività dell’impianto nella misura di almeno il 50 per cento di quella prodotta annualmente, nonché l’utilizzo della CO<sub>2</sub>, in una percentuale pari ad almeno il 10 per cento di quella emessa dagli impianti di produzione di energia geotermoelettrica;

7 quater. l’articolo 16, comma 10 del d.lgs.22/2010 stabilisce che le scadenze di tutte le concessioni di coltivazione, riferite ad impianti di energia elettrica, sono allineate al 2024;

7 quinquies. al fine di impiegare il calore, nonché di utilizzare la CO<sub>2</sub> prodotta dagli impianti geotermoelettrici, è necessario garantire la possibilità di ammortamento degli eventuali investimenti tenendo conto dell’esiguo termine di durata residua delle concessioni geotermoelettriche esistenti, stabilito ai sensi dell’articolo 16, comma 10 del d.lgs. 22/2010;

7 sexies. è necessario che il bando di gara per la riassegnazione delle concessioni geotermoelettriche prescriva la continuità delle attività, collegate a quella geotermoelettrica, relative all’impiego del calore e della CO<sub>2</sub>;

7 septies. è necessario che il bando di gara preveda la possibilità, per il nuovo concessionario, di condurre l’attività di impiego del calore e di sfruttamento della CO<sub>2</sub> derivante dall’impianto geotermico, previo compenso al concessionario uscente commisurato al valore degli impianti a tal fine realizzati ed esistenti, secondo le modalità indicate dall’articolo 9, comma 2 del d.lgs. 22/2010;

Emendamento n. 2

Inserimento dell’articolo 5 bis. Disposizioni a garanzia delle attività di recupero della CO<sub>2</sub> e del calore prodotti dalla attività geotermoelettrica nella pdl n.313/2018

1. Dopo l'articolo 5 della pdl 313/2018, è inserito il seguente :

“ Art. 5 bis Disposizioni a garanzia delle attività  
di recupero della CO2  
e del calore prodotti dalla attività geotermoelettrica

1. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 16, comma 10 del d.lgs.22/2010, il bando di gara per la riassegnazione delle concessioni geotermoelettriche di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto prescrive la continuità delle attività, collegate a quella geotermoelettrica, relative all'impiego del calore e della CO2.

2. E' comunque fatta salva la possibilità, per il nuovo concessionario, di condurre l'attività di impiego del calore e di sfruttamento della CO2 derivante dall'impianto geotermico, previo compenso al concessionario uscente commisurato al valore degli impianti a tal fine realizzati ed esistenti, secondo le modalità indicate dall'articolo 9, comma 2 del d.lgs.22/2010.

#### ***Motivazione relativa ai due emendamenti proposti***

*E' necessario allineare le previsioni della PDL 313/2018 con quanto già prevede la legge regionale 3 aprile 2015, n. 44 ( Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica).*

*La l.r. 44/2015 prevede l'obbligo per il titolare della concessione geotermica di cedere gratuitamente l'anidride carbonica (CO2) prodotta dalle centrali geotermoelettriche, nell'ottica di un sistema di economia circolare che preveda di ridurre la dispersione in atmosfera di una sostanza suscettibile di impieghi commerciali.*

*L'articolo 2 della PDL 313/2018 contiene una disposizione già in linea con la l.r.44/2015, prescrivendo che chi presenta istanza per la concessione di risorse geotermiche deve presentare un progetto diretto a dimostrare l'utilizzo, in una percentuale pari almeno al 10% dell'anidride carbonica emessa dalla centrale per la quale si fa richiesta di autorizzazione.*

*Ciò premesso, è necessario considerare che l'articolo 16, comma 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.99) riallinea il termine di scadenza delle concessioni per lo sfruttamento della geotermia al 2024 per essere successivamente riassegnate ai sensi del medesimo d.lgs. 22/2010.*

*Posto che gli investimenti necessari per l'installazione di nuovi impianti di cattura della CO2 e di impianti di sfruttamento del calore prodotto dalle centrali geotermoelettriche richiedono l'impiego di investimenti significativi che non possono essere ammortizzati nell'esiguo termine di durata residua delle concessioni geotermoelettriche esistenti, è necessario prevedere nella PDL 313/2018 che, alla scadenza delle concessioni in essere, il bando di gara per la riassegnazione delle nuove concessioni delle risorse geotermoelettriche assicuri la continuità delle attività, collegate a quella geotermoelettrica, relative all'impiego del calore e dell'anidride carbonica (CO2).*

*Il bando di gara deve inoltre prescrivere a carico dei futuri concessionari l'obbligo di corresponsione di compensi a favore dei soggetti che abbiano realizzato gli impianti per l'impiego del calore e della CO2.*